Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 150.

Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, convertito nella legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 227, ai sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 2.

I sottotenenti maestri di scherma, di cui al precedente art. 1, nel grado di tenente continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1942-XX, n. 151.

Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali del Regio esercito di cui alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti per le armi, corpi e servizi e pei gradi di cui appresso:

Generali di corpo d'armata	n. 44
Generali di divisione	» 118
Generali di divisione del corpo automobilistico (capo del corpo automobilistico)	» 1
Generali di brigata	» 245
Generali di brigata dei carabinieri Reali	» 11
Generali di brigata del corpo automobilistico	» 3
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	» 3
Maggiori generali medici	» 9
Maggiori generali commissari	» 3

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani (Esclusi quelli del ruolo con carriera limitata a capitano)	Subalterni
Carabinieri Reali	46	124	219	604	610
Fanteria	698	1369	1746	3744	3910
Cavalleria	53	102	141	280	309
Artiglieria	353	703	934	1999	2014
Genio	103	232	289	628	648
Corpo automobilistico	28	59	82	261	259
Servizio sanitario (ufficiali medici)	62	240	309	742	742
Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)	4	32	41	71	71
Servizio di commissariato (ufficiali commissari)	33	72	100	183	146
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	1	19	34	121	141
Servizio di amministrazione	29	99	300	611	673
Servizio veterinario	17	41	62	110	85
Servizio tecnico artiglieria	17	123 (complessivamente nei gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano)			
Servizio tecnico genio	9	55 (complessivamente nei gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano)			
Servizio tecnico motorizzazione	6	44 (complessivamente nei gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente)			

Fra i 44 generali di corpo d'armata sono compresi 6 generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, nonchè il Capo di stato maggiore generale, il Capo di stato maggiore

dell'esercito e l'Ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 9 maggio 1940 anno XVIII, n. 370, e successive modificazioni, comprese quelle contenute nel presente decreto.

Le promozioni ad aumento dell'organico dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani saranno effettuate in quattro semestri, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, nella misura di un quarto per ogni semestre.

Entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra il numero dei posti portati in aumento, col presente articolo, agli organici stabiliti dalla legge 9 maggio 1940 anno XVIII, n. 368, sarà soggetto a revisione.

Art. 2.

Gli ufficiali appartenenti a ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al presente decreto. In conseguenza, gli organici stabiliti dalla predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, e successive modificazioni, comprese quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, sono transitoriamente stabiliti alla data del 1° gennaio 1942 nella misura indicata nella seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 2 annessa alla legge suddetta.

ANNO	ORGANICI				
	Fanteria	Cavalleria		Artiglieria	Genio
	Magg.	Ten. colonn.	Magg.	Magg.	Magg.
Organico al 1° gennaio 1942	2021	109	156	1038	305

Gli organici per i gradi e le armi suddetti saranno gradualmente ridotti con le norme stabilite dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368 e dall'art. 13 del presente decreto fino a raggiungere il numero stabilito dall'art. 1 del decreto stesso.

Art. 3.

Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 annesse alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono sostituite dalle tabelle numeri 1, 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

In caso di successiva accertata reperibilità sono reiscritti nei ruoli, col proprio grado ed anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

Art. 5.

Il collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e la cancellazione dai ruoli disposti ai sensi del precedente art. 4, costituiscono vacanza agli effetti dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Art. 6.

Sono istituiti i gradi di generale di divisione del corpo automobilistico (capo del corpo automobilistico), di colonnello nel servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di colonnello nel ruolo di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico.

Art. 7.

I limiti di età del generale di divisione del corpo automobilistico, del colonnello di sussistenza, del colonnello dei carabinieri Reali del ruolo di mobilitazione e del colonnello del corpo automobilistico del ruolo di mobilitazione sono stabiliti come segue:

Generale di divisione del corpo automobilistico 60
Colonnello di sussistenza 60
Colonnello dei carabinieri Reali (ruolo di mobilitazione) 58
Colonnello del corpo automobilistico (ruolo di mobilitazione) 58

Art. 8.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione delle varie armi possono, a domanda, rientrare nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente della rispettiva arma dei quali facevano parte all'atto del loro trasferimento nei ruoli di mobilitazione.

Gli ufficiali del ruolo di mobilitazione del corpo automobilistico possono, a domanda, rientrare:

nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del corpo automobilistico, qualora ne abbiano fatto parte prima del loro trasferimento nel ruolo di mobilitazione;

nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle varie armi, qualora siano stati transitati nel ruolo di mobilitazione del corpo automobilistico, dai ruoli di mobilitazione delle armi stesse.

Gli ufficiali che rientrano nei ruoli di provenienza in applicazione del presente articolo assumono l'anzianità che avrebbero avuto se non avessero mai cessato di appartenere ai detti ruoli, ma senza conservare gli eventuali benefici conseguiti nel ruolo di mobilitazione sia se derivanti dai vantaggi di carriera di cui alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e sia se derivanti dal titolo della scelta speciale in base alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

Per poter rientrare nel ruolo di provenienza in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi l'ufficiale deve:

presentare domanda di rientro nel ruolo suddetto;
sostenere appositi esami in base a programmi e con le modalità stabiliti dal Ministro per la guerra.

Non ha ulteriore corso la domanda dell'ufficiale che non supera gli esami.

Sull'accoglimento della domanda dell'ufficiale che ha superato gli esami decide il Ministro per la guerra sentito il parere di una commissione nominata dal Ministro stesso.

E' dispensato dal sostenere gli esami l'ufficiale del ruolo di mobilitazione che all'atto della presentazione della domanda di rientro nel ruolo di provenienza abbia già tenuto, lodevolmente, per almeno sei mesi, il comando di un reparto mobilitato corrispondente al proprio grado.

Art. 9.

L'ufficiale che rientra nel ruolo di provenienza in base al precedente art. 8, se con la nuova anzianità acquisita diventa pretermesso nell'avanzamento, è preso in esame dopo un periodo di sei mesi di servizio effettivo al comando di un reparto corrispondente al proprio grado, presso un reggimento od unità equivalente della rispettiva arma o corpo, e consegue, se prescelto, la promozione con l'anzianità che gli sarebbe spettata nel ruolo di provenienza.

L'ufficiale che venga a risultare nuovamente pretermesso nell'avanzamento è preso in esame dopo aver prestato almeno sei mesi di servizio effettivo, col nuovo grado, al comando di reparto presso un reggimento od unità equivalente della rispettiva arma o corpo.

Il periodo di servizio effettivo di cui al presente articolo deve essere prestato al comando di un reggimento o unità equivalente della rispettiva arma o corpo allorchè trattisi di valutare per l'avanzamento ufficiali che rivestono il grado di colonnello.

Per i generali di brigata da valutare in base al secondo comma del presente articolo, il periodo di servizio ivi stabilito deve essere prestato presso grandi unità, in incarichi previsti dalle formazioni delle grandi unità stesse.

Durante lo stato di guerra, il periodo di servizio di cui ai commi precedenti dovrà essere prestato al comando di reparto o reggimento mobilitati oppure presso grandi unità mobilitate.

E' dispensato dal compiere il periodo di sei mesi di servizio effettivo di cui al primo comma del presente articolo l'ufficiale del ruolo mobilitazione che, anteriormente alla presentazione della domanda di rientro nel ruolo di provenienza, abbia tenuto, lodevolmente, per almeno sei mesi, il comando di un reparto mobilitato corrispondente al suo grado.

L'ufficiale che, valutato in base ai precedenti commi, è dichiarato non prescelto per l'avanzamento viene collocato nella riserva.

Le promozioni effettuate in applicazione del presente articolo non comportano retrodatazione di assegni ed hanno luogo al verificarsi delle corrispondenti vacanze.

Art. 10.

Le domande per il rientro nel ruolo di provenienza di cui all'art. 8 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tale termine è elevato a cento giorni per gli ufficiali residenti fuori del territorio metropolitano.

Per i prigionieri di guerra il termine di sessanta giorni decorre dalla data del ritorno in Patria.

Art. 11.

Gli ufficiali che continuano ad appartenere al ruolo di mobilitazione rimangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati per ciascun grado dalle vigenti disposizioni.

Essi, se prescelti, possono raggiungere il grado di colonnello.

Le vacanze obbligatorie sono abolite in tutti i gradi del ruolo di mobilitazione ad eccezione del grado di colonnello. In quest'ultimo grado le vacanze obbligatorie si effettuano, nel numero fissato dalla tabella n. 4 allegata al presente decreto, mediante graduatoria di merito con le norme dell'art. 35 della legge 9 maggio 1940 anno XVIII, n. 370, fra i colonnelli che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado.

Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianità di grado può, a domanda, essere collocato nella riserva.

Art. 12.

Fino al grado di tenente colonnello l'ufficiale del ruolo di mobilitazione è promosso subito dopo che sia stato promosso il pari grado che lo precedeva nel corrispondente ruolo del servizio permanente di cui allo art. 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e che non abbia avuto vantaggi di carriera.

L'ufficiale del ruolo di mobilitazione del corpo automobilistico proveniente dai ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è promosso, fino al grado di tenente colonnello, subito dopo che sia stato promosso nel ruolo di mobilitazione del corpo automobilistico il pari grado che lo precede nel ruolo stesso ed abbiano conseguito l'avanzamento tutti i pari grado della stessa anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente del corpo automobilistico di cui all'art. 5 della legge sopra citata.

Qualora, il 1° gennaio 1942, data di entrata in vigore del presente decreto, il pari grado di cui ai commi precedenti risulti già promosso, l'ufficiale è promosso con decorrenza dalla predetta data 1° gennaio 1942.

L'ufficiale promosso ai sensi del comma precedente, che prima di aver prestato sei mesi di servizio col nuovo grado, venga a trovarsi, in base alle norme di cui ai commi primo e secondo, nelle condizioni per conseguire una seconda promozione è promosso quando abbia compiuto il predetto periodo di servizio di sei mesi, conseguendo però l'anzianità retrodatata, comunque non mai anteriore al 2 gennaio 1942.

L'ufficiale che abbia conseguito vantaggi di carriera nel ruolo di mobilitazione nel caso dovesse essere scavalcato, per effetto della norma contenuta nel primo comma, da altro pari grado meno anziano, acquisterà la stessa anzianità di quest'ultimo e continuerà a precederlo nel ruolo del grado superiore.

Art. 13.

Gli organici dei tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, previsti dallo art. 1 del presente decreto, sono aumentati transitoriamente di un numero di posti pari a quello dei maggiori del ruolo di mobilitazione della rispettiva arma o corpo che conseguono la promozione in base al precedente art. 12; per contro sono diminuiti di un corrispondente numero di posti di maggiori del ruolo di mobilitazione gli organici dei maggiori delle armi o del corpo suddetti stabiliti dal citato art. 1 del presente decreto.

La stessa norma si applica nei confronti degli organici dei maggiori e dei capitani dell'arma dei carabi-

nieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico.

E' fatta salva, in tutti i gradi, fino a quello di colonnello incluso, l'applicazione della norma contenuta nell'art. 48, ultimo comma, della legge 9 maggio 1940 anno XVIII, n. 368, e successive modificazioni, comprese quelle del presente decreto.

Art. 14.

Possono conseguire un vantaggio di carriera i tenenti colonnelli del ruolo di mobilitazione che si distinguano per eccezionale rendimento e per spiccate attitudini militari.

Per ottenere il sopradetto vantaggio di carriera i tenenti colonnelli devono essere designati — previa classifica — con le norme stabilite per i maggiori dall'articolo 60 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

La classifica si effettua con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli e sui servizi prestati in guerra e in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, ed ha luogo anche in tempo di guerra in deroga a quanto disposto dall'art. 26 del presente decreto.

Coloro che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti dal decreto Reale, di cui al comma precedente, sono sottoposti all'esame della commissione centrale di avanzamento; il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Il numero dei tenenti colonnelli che possono essere ammessi al vantaggio di carriera di cui sopra non può annualmente superare le seguenti cifre: carabinieri Reali 1; fanteria 6; cavalleria 1; artiglieria 3; genio 1; corpo automobilistico 1.

Qualora il numero delle proposte sulle quali la commissione centrale di avanzamento si sia pronunciata favorevolmente superi le cifre indicate nel comma precedente, la determinazione dei tenenti colonnelli da ammettere al vantaggio di carriera ha luogo mediante graduatoria di merito effettuata dalla commissione centrale stessa.

La graduatoria compilata dalla commissione è sottoposta all'approvazione del Ministro il quale l'approva dopo avervi apportato le modificazioni che ritenga necessarie.

Le proposte, relative agli ufficiali, i quali in base alla graduatoria di merito non conseguono nell'anno il vantaggio, non sono valide nell'anno successivo.

Il vantaggio di carriera è concesso spostando nel ruolo, alla data in cui ha acquistato il titolo, il tenente colonnello di un numero di posti pari a un decimo dell'organico dell'arma o del corpo stabilito per tale grado dall'art. 1 del presente decreto.

Per la concessione del vantaggio si applicano le norme contenute nel penultimo comma dell'art. 61 e nel primo comma dell'art. 62 della legge citata.

Art. 15.

Per gli ufficiali del ruolo di mobilitazione restano ferme tutte le vigenti disposizioni di legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 16.

Nel caso in cui, per eccezionali esigenze, si ravvisi la necessità di sopprimere transitoriamente il terzo anno dei corsi dell'istituto superiore di guerra o, comunque, di abbreviare la durata degli anni scolastici, il vantaggio di carriera previsto dal n. II lettera *b*) dell'art. 59 e dalla lettera *B* dell'art. 61 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sarà acquisito soltanto alla data del 1° luglio dell'anno in cui i corsi avrebbero dovuto aver termine, qualora fossero stati effettuati nella durata e con lo svolgimento previsti al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 17.

La lettera *b*) del comma quinto dell'art. 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe motorizzate e corazzate; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; il capo del corpo automobilistico; i direttori superiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico della motorizzazione; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario; ciascuno per gli ufficiali dell'arma, corpo o servizio rispettivo ».

Art. 18.

All'art. 26 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all'ufficiale idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati e richiamato dall'aspettativa ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369 ».

Art. 19.

All'art. 29 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« La valutazione favorevole dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento effettuata durante il servizio permanente è valida per la promozione nella riserva allorquando l'ufficiale stesso sia collocato in detta posizione e raggiunto dal turno di avanzamento nell'anno per il quale ha avuto luogo la valutazione ».

Art. 20.

I primi tre commi dell'art. 44 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono sostituiti dai seguenti:

« A coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata di cui all'art. 8, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono nella misura stabilita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

Il Ministro per la guerra, allo scopo di raggiungere gradualmente l'equiparazione nella carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno fra le quattro armi altri tre posti nel primo semestre e quattro posti nel secondo semestre.

Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi ventinove posti di generale di brigata nel primo semestre ed i primi ventotto posti nel secondo semestre e dopo effettuate le eventuali promozioni ad aumento dell'organico dei generali di brigata ».

Art. 21.

La lettera *d*) del numero II dell'art. 59 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituita dalla seguente:

« *d*) aver compiuto con successo il corso superiore tecnico di artiglieria, del genio o della motorizzazione (solo per gli appartenenti ai ruoli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico della motorizzazione); ».

Art. 22.

Il comma secondo della lettera *B*) dell'art. 61 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« un terzo, se appartenente ai ruoli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio o del servizio tecnico della motorizzazione ed abbia superato il corso superiore tecnico di artiglieria, del genio o della motorizzazione; ».

Art. 23.

Agli articoli 70, 85, 115, e 137 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, è promosso con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tale data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazione di assegni ».

Art. 24.

Il secondo comma dell'articolo 84 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Il tenente colonnello delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico può conseguire la promozione al grado superiore:

quando abbia comandato per almeno sei mesi il battaglione od unità corrispondente presso l'esercito operante;

oppure, in seguito ad esame da svolgersi con le modalità stabilite nel regolamento, sia riconosciuto da apposita commissione esaminatrice in possesso di non comune cultura e di spiccate qualità militari ».

Art. 25.

All'articolo 92 della legge 9 maggio 1940-XVIII, numero 370, è aggiunto il seguente comma:

« Per le promozioni per merito di guerra non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32 e i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'art. 31 ».

Art. 26.

L'art. 93 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra:

a) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti o alla valuzione dei titoli.

La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorità giudicatrici e per i tenenti colonnelli mediante giudizio di dette autorità e della commissione centrale di avanzamento;

b) non si fa luogo agli esami, ai corsi valutativi, agli esperimenti e alla valutazione dei titoli per la concessione dei vantaggi di carriera;

c) per gli ufficiali dislocati in zone in difficili condizioni di comunicazione con la madrepatria e che saranno determinate di volta in volta dal Ministro per la guerra, le promozioni possono essere effettuate, anzichè in base ai normali documenti di avanzamento, in base a semplice segnalazione telegrafica del giudizio di avanzamento dell'ultima autorità giudicatrice, o del parere dell'ultima autorità gerarchica per le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra, fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 14 per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli e dal secondo e terzo comma dell'art. 101 per le proposte di promozione o di avanzamento per merito di guerra ».

Art. 27.

All'art. 95 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale che, ottenuto l'avanzamento per merito di guerra, acquista titolo alla promozione in data precedente a quella in cui acquistano titolo alla promozione i pari grado incaricati del grado superiore, viene promosso con riserva di anzianità; allorquando saranno promossi i detti pari grado, egli seguirà nel ruolo il meno anziano di essi assumendone l'anzianità assoluta ».

Art. 28.

Dopo l'art. 97 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente:

« Art. 97-*bis*. — L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, può — anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio — conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Non si richiedono, però, i periodi di comando di cui all'art. 32.

L'ufficiale, che abbia conseguita una promozione ai sensi del comma precedente — a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel comma stesso — può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo, però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Per l'ufficiale in servizio permanente la promozione si effettua anche se egli non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra ».

Art. 29.

L'articolo 98 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente), lesioni o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il periodo

di comando di cui all'art. 32 — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, però, non può ottenere una sede di anzianità anteriore alla data in cui ha riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Se ufficiale in servizio permanente, può conseguire la promozione stessa anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30.

Per la durata dell'attuale guerra, l'ultimo comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento contemplato nel presente articolo può essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno un anno di permanenza nel grado e che rivesta grado superiore a quello di tenente ».

Art. 31.

Per la durata dell'attuale guerra, l'ultimo comma dell'art. 30 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale cancellato dal quadro è « non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 32.

Durante l'attuale stato di guerra la permanenza minima nei gradi di maggiore, di capitano e di tenente di cui agli articoli 31 e 130 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, è stabilita come segue:

maggiore: due anni;
capitano: tre anni;
tenente: due anni.

Art. 33.

Durante l'attuale stato di guerra, nei ruoli e gradi per i quali le tabelle annesse alla legge 9 maggio 1940 XVIII, n. 370 e successive modificazioni, comprese quelle del presente decreto, stabiliscono il numero semestrale di vacanze obbligatorie, le vacanze che, per qualsiasi causa, vengano a formarsi il 1° gennaio o il 1° luglio o successivamente alle date stesse, sono, in deroga all'art. 35 della predetta legge, ripianate con promozioni dal grado inferiore sotto la data in cui effettivamente si verificano.

Al 1° gennaio o al 1° luglio di ogni semestre il Ministro per la guerra, in relazione alla necessità di raggiungere la situazione numerica prevista dalle tabelle sia per le vacanze che per le promozioni, accerta, in ciascuno dei predetti ruoli e gradi, il numero delle vacanze eccedenti ricoperte con promozioni, durante il semestre precedente, in applicazione del 1° comma del presente articolo.

Il numero di vacanze eccedenti come sopra accertato si computa nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito dalle tabelle per il semestre e se risulta superiore lo sostituisce; se invece risulta inferiore esso viene completato secondo le norme previste dal 2° e 3° comma del citato art. 35.

Art. 34.

In deroga al disposto dell'art. 44 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'art. 20 del presente decreto, a coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata, comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alla tabella n. 2 annessa al presente decreto, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono per gli anni 1942 e 1943, nella misura seguente:

	ANNO 1942		ANNO 1943	
	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
Fanteria . . . . posti n.	36	21	19	18
Cavalleria . . . . » »	3	2	1	2
Artiglieria . . . . » »	18	11	9	9
Genio . . . . » »	5	4	3	2

Per ciascuno dei suddetti anni 1942 e 1943 il Ministro per la guerra ripartisce fra le quattro armi altri due posti nel primo semestre e tre posti nel secondo semestre.

Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti nel 1942 i primi 62 posti di generale di brigata nel primo semestre ed i primi 38 posti nel secondo semestre e, nel 1943, i primi 32 posti nel primo semestre ed i primi 31 posti nel secondo semestre.

Art. 35.

Per i capitani del servizio tecnico della motorizzazione che al 1° gennaio 1942 abbiano già acquisito il titolo di cui alla lettera *d*) dell'art. 59 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'art. 21 del presente decreto, il vantaggio di carriera previsto dal secondo comma della lettera *B*) dell'art. 61 della legge stessa è concesso considerando il titolo come acquisito sotto la predetta data 1° gennaio 1942.

Art. 36.

Gli esami, i corsi valutativi, gli esperimenti e la valutazione dei titoli che avrebbero dovuto aver luogo per la concessione, per l'anno 1942, dei vantaggi di carriera previsti dagli articoli 59, n. I, II, lett. *a*), III lett. *a*), 65, 88, 108, 120 e 132 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, non saranno effettuati.

Art. 37.

Per la durata dell'attuale guerra, il periodo di richiamo in servizio previsto dagli articoli 70, 85 e 115 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la seconda valutazione, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali della riserva, del complemento e dell'aspettativa per riduzione di quadri è ridotto da un anno a sei mesi.

Art. 38.

Gli ufficiali della riserva, del complemento e della aspettativa per riduzione di quadri, che, ripresi in esame per l'avanzamento ai sensi degli articoli 114 lettera *d*) e 174 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e dell'art. 137 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, siano stati dichiarati non prescelti, possono ancora una volta essere valutati per l'avanzamento quando abbiano prestato ininterrottamente un periodo di servizio di almeno sei mesi posteriormente a quello di un mese previsto dai predetti articoli.

Art. 39.

Le procedure di avanzamento per l'iscrizione sui quadri dell'anno 1942, espletate alla data di pubblicazione del presente decreto in base alle norme di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, devono ritenersi valide a tutti gli effetti. Devono invece, ritenersi nulle e rinnovarsi quelle di esse in base alle quali l'ufficiale sia stato non prescelto per non aver riportato in classifica i punti minimi prescritti.

Art. 40.

L'art. 105 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si effettua ad anzianità ed è limitato al grado di colonnello.

L'ufficiale non può conseguire la promozione se prima non sia stato promosso il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione valgono le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, salvo quanto disposto nei seguenti articoli 106, 107, 108 e 109; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'art. 12.

Per la promozione degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione non si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'art. 31 nè i periodi di comando di cui all'art. 32.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello e il tenente colonnello della riserva provenienti dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, sono considerati come provenienti dal ruolo della rispettiva arma o corpo in servizio permanente di cui all'art. 5 ».

Art. 41.

All'art. 110 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'ufficiale fuori organico, non si richiede per la promozione di cui al comma secondo dell'art. 97-*bis* e al comma secondo dell'art. 98, la prestazione dei sei mesi di servizio previsti dai commi stessi ».

Art. 42.

All'art. 119 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« Non si richiede per la promozione di cui al comma secondo dell'art. 97-*bis* e al comma secondo dell'art. 98 la prestazione dei sei mesi di servizio previsti dai commi stessi ».

Art. 43.

L'art. 140 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per i capitani che nel grado precedente abbiano rivestito la qualifica di primo tenente, la permanenza minima nel grado di cui all'art. 31 della presente legge è ridotta a cinque anni.

Per gli stessi capitani che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, detta permanenza è ridotta a quattro anni.

Per i capitani del corpo automobilistico, la disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che non abbiano rivestito la qualifica di primo tenente ma che precedano nel ruolo pari grado che tale qualifica rivestirono ».

Art. 44.

In tutte le disposizioni di legge vigenti e in tutti i provvedimenti riflettenti i singoli ufficiali già effettuati in applicazione di dette disposizioni ovunque si fa cenno alle denominazioni « servizio tecnico delle armi e munizioni », « servizio studi ed esperienze del genio », « servizio tecnico automobilistico », le denominazioni stesse sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « servizio tecnico di artiglieria », « servizio tecnico del genio », « servizio tecnico della motorizzazione ».

Art. 45.

Per la durata dell'attuale guerra il secondo comma dell'art. 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito se riveste il grado di Maresciallo d'Italia o di generale di armata o ricopre la carica di designato per il comando di armata; in ogni altro caso, dal generale più anziano fra i membri effettivi presenti. Qualora però il capo di stato maggiore dell'esercito ricopra la carica di designato per il comando di armata e fra i membri effettivi presenti vi sia un generale di armata, la presidenza della commissione spetta a quest'ultimo ».

Art. 46.

Le promozioni effettuate in dipendenza degli aumenti di organico stabiliti dal presente decreto non comportano retrodatazione di assegni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore del Regio esercito che è coadiuvato da:

a) un sottocapo di stato maggiore per le operazioni;
b) un sottocapo di stato maggiore intendente;
c) un sottocapo di stato maggiore per la difesa del territorio.

Le attribuzioni di comandante in 2ª del corpo di stato maggiore sono devolute al più elevato in grado o al più anziano fra gli ufficiali generali che ricoprono la carica di cui alle lettere *a*) e *b*).

Nulla di variato per quanto concerne il numero dei generali capi reparto e dei generali addetti stabiliti dall'art. 6 della legge su citata.

Art. 48.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, ad eccezione degli articoli 18, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 41 e 42 che hanno effetto dall'11 giugno 1940 anno XVIII, dell'art. 16 che ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, dell'art. 43 che ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, e degli articoli 45 e 47 che hanno effetto dal 20 gennaio 1942-XX.

Sono abrogati l'art. 1 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369 — tranne per quanto riguarda la lettera *b*) nella parte che concerne la facoltà di non richiedere in casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro per la guerra, i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370 — e ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 48. — MANCINI

AVVERTENZE ALLE TABELLE

Gli organici dei colonnelli dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio e del ruolo del corpo automobilistico, indicati nella tabella n. 2 sono provvisori; quelli definitivi sono i seguenti:

Carabinieri Reali	n. 46
Fanteria	» 698
Cavalleria	» 53
Artiglieria	» 353
Genio	» 103
Corpo automobilistico	» 28

e saranno raggiunti con le modalità stabilite dalla legge sull'ordinamento sull'esercito.

TABELLA N. 1.

VACANZE OBBLIGATORIE SEMESTRALI NEI GRADI DI UFFICIALE GENERALE

Generali di corpo d'armata:	
— organico	anno 1942: 38 anno 1943 e seguenti: 44
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 6 (4 nel primo semestre e 2 nel secondo semestre) anno 1943: 2 (1 per ciascun semestre) anno 1944 e seguenti: 9 (5 nel primo semestre e 4 nel secondo semestre)
Generali di divisione:	
— organico	anno 1942: 105 anno 1943 e seguenti: 118
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 26 (17 nel primo semestre e 9 nel secondo semestre) anno 1943: 12 (6 per ciascun semestre) anno 1944 e seguenti: 26 (13 per ciascun semestre)
— promozioni al grado superiore	anno 1942: 9 (5 nel primo semestre, di cui 1 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata, e 4 nel secondo semestre, di cui 2 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata) anno 1943: 8 (4 nel primo semestre, di cui 3 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata, e 4 nel secondo semestre, di cui 3 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata) anno 1944 e seguenti: 9 (5 nel primo semestre e 4 nel secondo semestre)
Generali di brigata:	
— organico	anno 1942: 205 anno 1943 e seguenti: 245
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 65 (44 nel primo semestre e 21 nel secondo semestre) anno 1943: 28 (14 per ciascun semestre) anno 1944 e seguenti: 64 (32 per ciascun semestre)

Segue: TABELLA N. 1

— **promozioni al grado superiore**	anno 1942: 39 (20 nel primo semestre, di cui 3 ad aumento organico dei generali di divisione, e 19 nel secondo semestre di cui 10 ad aumento organico dei generali di divisione) anno 1943: 25 (13 nel primo semestre, di cui 7 ad aumento organico dei generali di divisione, e 12 nel secondo semestre, di cui 6 ad aumento organico dei generali di divisione) anno 1944 e seguenti: 26 (13 per ciascuno semestre)

Arma dei carabinieri Reali.

Generali di divisione:

— organico	4
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Generali di brigata:

— organico	anno 1942: 9 anno 1943 e seguenti: 11
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 2 (1 per ciascun semestre) anno 1943: nessuna anno 1944 e seguenti: 3 (2 nel primo semestre e 1 nel secondo semestre)
— promozioni al grado superiore	quando si verifica vacanza nel grado superiore

Corpo automobilistico.

Generali di divisione:

— organico	1
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Generali di brigata:

— organico	anno 1942: 2 anno 1943 e seguenti: 3
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 1 (nel primo semestre) anno 1943: nessuna anno 1944 e seguenti: dopo quattro anni, al massimo, di permanenza nel grado

Segue: TABELLA N. 1

— promozioni al grado superiore	anno 1942: 1 (nel primo semestre) per raggiungere l'organico del grado superiore anno 1943 e seguenti: quando si verifica vacanza nel grado superiore

Servizio sanitario (ufficiali medici).

Tenenti generali:

— organico	1
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Maggiori generali:

— organico	anno 1942: 8 anno 1943 e seguenti: 9
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 1 (nel primo semestre) anno 1943: nessuna anno 1944: 2 (1 per ciascun semestre); anno 1945: 1 (nel secondo semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni
— promozioni al grado superiore	quando si verifica vacanza nel grado superiore

Servizio di Commissariato (ufficiali commissari).

Tenenti generali:

— organico	1
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Maggiori generali:

— organico	anno 1942: 2 anno 1943 e seguenti: 3
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942 e 1943: nessuna anno 1944 e seguenti: dopo quattro anni, al massimo, di permanenza nel grado
— promozioni al grado superiore	quando si verifica vacanza nel grado superiore

Servizio tecnico di artiglieria.

Tenente generale direttore superiore:

— organico	1
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di carica nel grado

Segue: TABELLA N. 1

Tenenti generali:

— organico 9
— vacanze obbligatorie nel grado — dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Maggiori generali:

— organico 6
— vacanze obbligatorie nel grado — anno 1942: 1 (nel secondo semestre); anno 1943: 2 (1 per ciascun semestre), mantenendo la stessa misura nei succesivi bienni
— promozioni al grado superiore — quando si verifica vacanza nel grado superiore

Servizio tecnico del genio.

Tenenti generali:

— organico 1
— vacanze obbligatorie nel grado — dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Maggiori generali:

— organico 2
— vacanze obbligatorie nel grado — dopo quattro anni, al massimo, di permanenza nel grado
— promozioni al grado superiore — quando si verifica vacanza nel grado superiore

Servizio tecnico della motorizzazione.

Tenente generale:

— organico 1
— vacanze obbligatorie nel grado — dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Maggiori generali:

— organico 3
— vacanze obbligatorie nel grado — dopo quattro anni, al massimo, di permanenza nel grado
— promozioni al grado superiore — quando si verifica vacanza nel grado superiore

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA N. 2.

VACANZE OBBLIGATORIE SEMESTRALI NEL GRADO DI COLONNELLO NEI RUOLI DELLE ARMI DEI CARABINIERI REALI, DI FANTERIA, DI CAVALLERIA, DI ARTIGLIERIA, DEL GENIO E DEL CORPO AUTOMOBILISTICO (esclusi i ruoli di mobilitazione).

RUOLI	Anno 1942					Anno 1943					Anno 1944 e seguenti				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie		Promozioni		Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie		Promozioni		Posti di ruolo	Vacenze obbligatorie		Promozioni	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
Carabinieri Reali . . .	40 (3)	1	2	1	2 (10)	44 (3)	1	1	1 (2)	1 (2)	44	5	8	2	1
Fanteria	509 (4)	64	46	36 (5)	21 (6)	567 (4)	23	22	19 (7)	18 (8)	567	52	52	17	16
Cavalleria	40 (9)	4	2	3 (10)	2 (10)	42 (9)	2	3	1 (2)	2 (10)	42	3	4	1	1
Artiglieria	267 (11)	31	22	18 (12)	11 (13)	296 (14)	11	11	9 (15)	9 (15)	296	27	27	9	8
Genio	76 (16)	10	6	5 (17)	4 (17)	88 (18)	3	2	3 (17)	2 (10)	88	8	8	2	3
Corpo automobilistico .	20 (19)	1	1	1	1 (2)	25 (20)	1	1	1 (2)	—	25	2	2	(1)	(1)

(1) Quando si verifica vacanza nel grado superiore. — (2) Ad aumento organico dei generali di brigata. — (3) Di cui 4 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 2 per ciascun semestre. — (4) Di cui 58 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli nel numero di 29 per ciascun semestre. — (5) Di cui 12 ad aumento organico dei generali di brigata. — (6) Di cui 11 ad aumento organico dei generali di brigata. — (7) Di cui 11 ad aumento organico dei generali di brigata. — (8) Di cui 12 ad aumento organico dei generali di brigata. — (9) Di cui 2 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli da effettuarsi 1 nel primo semestre e 1 nel secondo semestre. — (10) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata — (11) Di cui 30 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli da effettuarsi 15 per ciascun semestre. — (12) Di cui 6 ad aumento organico dei generali di brigata. — 13) Di cui 6 ad aumento organico dei generali di brigata. — (14) Di cui 29 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 15 nel primo semestre e di 14 nel secondo semestre. — (15) Di cui 6 ad aumento organico dei generali di brigata. — (16) Di cui 13 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 7 nel primo semestre e di 6 nel secondo semestre. — (17) Di cui 2 ad aumento organico dei generali di brigata. — (18) Di cui 12 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 6 per ciascun semestre. — (19) Di cui 6 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 3 per ciascun semestre. — (20) Di cui 6 posti sono devoluti ad aumento organico da ripianare con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 3 nel primo semestre e di 2 nel secondo semestre.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

TABELLA N. 3.

VACANZE OBBLIGATORIE SEMESTRALI NEL GRADO DI COLONNELLO DEI RUOLI DEI SERVIZI

Colonnelli medici:

— organico	anno 1942: 54 (di cui 8 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 4 per ciascun semestre) anno 1943: 62 (di cui 8 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 4 per ciascun semestre) anno 1944 e seguenti: 62
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: 2 (1 per ciascun semestre) anno 1943: 1 (nel secondo semestre) anno 1944 e seguenti: 11 (6 nel primo semestre e 5 nel secondo semestre)
— promozioni al grado superiore	anno 1942: 2 (1 nel primo semestre e 1 nel secondo semestre, quest'ultima ad aumento organico del grado superiore) anno 1943: 1 (nel secondo semestre, ad aumento organico del grado superiore) anno 1944: 2 (1 per ciascun semestre); anno 1945: 1 (nel secondo semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni

Colonnelli chimici-farmacisti:

— organico	anno 1942: 4 (di cui 1 posto è devoluto ad aumento organico da ricoprire nel primo semestre con promozione dal grado inferiore) anno 1943 e seguenti: 4
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Segue: TABELLA N. 3

Colonnelli commissari:

— organico	anno 1942: 27 (di cui 7 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 4 nel primo semestre e di 3 nel secondo semestre) anno 1943: 33 (di cui 6 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nella misura di 3 per ciascun semestre) anno 1944 e seguenti: 33
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: nessuna anno 1943: 1 (nel primo semestre) anno 1944 e seguenti: 5 (3 nel primo semestre e 2 nel secondo semestre)
— promozioni al grado superiore	anno 1942: nessuna anno 1943: 1 (nel primo semestre), ad aumento organico del grado superiore anno 1944 e seguenti: quando si verifica vacanza nel grado superiore

Colonnelli di sussistenza:

— organico	anno 1942: 1 (l'organico viene raggiunto con promozione di un tenente colonnello da effettuarsi nel primo semestre) anno 1943 e seguenti: 1
— vacanze obbligatorie nel grado	dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Colonnelli di amministrazione:

— organico	anno 1942: 26 (di cui 4 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nel numero di 2 per ciascun semestre) anno 1943: 29 (di cui 3 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nel numero di 2 nel primo semestre e di 1 nel secondo semestre) anno 1944 e seguenti: 29
— vacanze obbligatorie nel grado	anno 1942: nessuna anno 1943: 1 (nel secondo semestre) anno 1944 e seguenti: 5 (3 nel primo semestre e 2 nel secondo semestre)

Segue: TABELLA N. 3

Colonnelli veterinari:

— organico:
- anno 1942: 14 (di cui 4 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nel numero di 2 per ciascun semestre)
- anno 1943: 17 (di cui 3 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nel numero di 2 nel primo semestre e di 1 nel secondo semestre)
- anno 1944 e seguenti: 17

— vacanze obbligatorie nel grado:
- anni 1942 e 1943: nessuna
- anno 1944 e seguenti: 3 (2 nel primo semestre e 1 nel secondo semestre)

Colonnelli del servizio tecnico di artiglieria:

— organico:
- anno 1942: 16 (di cui 2 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni di tenenti colonnelli nel numero di 1 per ciascun semestre)
- anno 1943: 17 (di cui 1 posto è devoluto ad aumento organico da ricoprire nel secondo semestre con promozione dal grado inferiore)
- anno 1944 e seguenti: 17

— vacanze obbligatorie nel grado:
- anno 1942: 1 (nel secondo semestre)
- anno 1943: 2 (1 per ciascun semestre)
- anno 1944 e seguenti: 4 (2 per ciascun semestre)

— promozioni al grado superiore:
- anno 1942: 1 (nel secondo semestre)
- anno 1943: 2 (1 per ciascun semestre)
- anno 1944: 1 (nel secondo semestre); anno 1945: 2 (1 per ciascun semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni

Colonnelli del servizio tecnico del genio:

— organico:
- anno 1942: 8 (di cui 1 posto è devoluto ad aumento organico da ricoprire nel secondo semestre con promozione dal grado inferiore)
- anno 1943: 9 (di cui 1 posto è devoluto ad aumento organico da ricoprire nel primo semestre con promozione dal grado inferiore)
- anno 1944 e seguenti: 9

Segue: TABELLA N. 3

— vacanze obbligatorie nel grado:
- anno 1942: nessuna
- anno 1943: 1 (nel secondo semestre)
- anno 1944 e seguenti: 2 (1 per ciascun semestre)

— promozioni al grado superiore: quando si verifica vacanza nel grado superiore

Colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione:

— organico:
- anno 1942: 5
- anno 1943: 6 (di cui 1 posto è devoluto ad aumento organico da ricoprire nel secondo semestre con promozione dal grado inferiore)
- anno 1944 e seguenti: 6

— vacanze obbligatorie nel grado:
- anno 1942: 1 (nel secondo semestre)
- anno 1943: nessuna
- anno 1944 e seguenti: 1 (nel secondo semestre)

— promozioni al grado superiore:
- anno 1942: 1 (nel secondo semestre) ad aumento organico del grado superiore
- anno 1943 e seguenti: quando si verifica vacanza nel grado superiore

Colonnelli del servizio dei depositi cavalli stalloni:

— organico 1

— vacanze obbligatorie nel grado: dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Colonnelli del servizio dei centri rifornimento quadrupedi:

— organico 3

— vacanze obbligatorie nel grado: dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Colonnelli del servizio geografico:

— organico 1

— vacanze obbligatorie nel grado: dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado

Colonnelli del ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali:

— organico 12

— vacanze obbligatorie nel grado: dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA N. 4.

VACANZE OBBLIGATORIE SEMESTRALI NEL GRADO DI COLONNELLO DEI RUOLI DI MOBILITAZIONE DELLE ARMI DEI CARABINIERI REALI, DI FANTERIA, DI CAVALLERIA, DI ARTIGLIERIA, DEL GENIO E DEL CORPO AUTOMOBILISTICO.

Colonnelli dei carabinieri Reali:

— organico:
- 1: al 1° gennaio 1942 (1)
- 2: al 1° luglio 1942 (2)
- 2: al 1° gennaio 1943 e semestri successivi

— vacanze obbligatorie nel grado: dopo tre anni di permanenza nel grado

Colonnelli di fanteria:

— organico:
- 81: al 1° gennaio 1942 (3)
- 98: al 1° luglio 1942 (3)
- 115: al 1° gennaio 1943 (3)
- 131: al 1° luglio 1943 (4)
- 131: al 1° gennaio 1944 e semestri successivi

— vacanze obbligatorie nel grado:
- anno 1942: 24 (11 nel primo semestre e 13 nel secondo semestre)
- anno 1943: 34 (16 nel primo semestre e 18 nel secondo semestre)
- anno 1944 e seguenti: 40 (20 per ciascun semestre)

Colonnelli di cavalleria:

— organico:
- 7: al 1° gennaio 1942 (5)
- 8: al 1° luglio 1942 (2)
- 10: al 1° gennaio 1943 (5)
- 11: al 1° luglio 1943 (2)
- 11: al 1° gennaio 1944 e semestri successivi

— vacanze obbligatorie nel grado: anno 1942 e seguenti: 3 (1 nel primo semestre e 2 nel secondo semestre)

Colonnelli di artiglieria:

— organico:
- 41: al 1° gennaio 1942 (6)
- 46: al 1° luglio 1942 (7)
- 52: al 1° gennaio 1943 (6)
- 57: al 1° luglio 1943 (7)
- 57: al 1° gennaio 1944 e semestri successivi

Segue: TABELLA N. 4

— vacanze obbligatorie nel grado:
- anno 1942: 11 (5 nel primo semestre e 6 nel secondo semestre)
- anno 1943: 15 (7 nel primo semestre e 8 nel secondo semestre)
- anno 1944 e seguenti: 16 (8 per ciascun semestre)

Colonnelli del genio:

— organico:
- 12: al 1° gennaio 1942 (2)
- 13: al 1° luglio 1942 (2)
- 14: al 1° gennaio 1943 (2)
- 15: al 1° luglio 1943 (2)
- 15: al 1° gennaio 1944 e semestri successivi

— vacanze obbligatorie nel grado: 4 (2 per ciascun semestre)

Colonnelli del corpo automobilistico:

— organico:
- 1: al 1° gennaio 1942 (1)
- 2: al 1° luglio 1942 (2)
- 3: al 1° gennaio 1943 (2)
- 3: al 1° luglio 1943 e semestri successivi

— vacanze obbligatorie nel grado: dopo tre anni di permanenza nel grado

---

(1) Ad aumento organico da ricoprire con promozioni dal grado inferiore.

(2) Di cui 1 posto è devoluto ad aumento organico da ricoprire con promozione dal grado inferiore.

(3) Di cui 17 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni dal grado inferiore.

(4) Di cui 16 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni dal grado inferiore.

(5) Di cui 2 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni dal grado inferiore.

(6) Di cui 6 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni dal grado inferiore.

(7) Di cui 5 posti sono devoluti ad aumento organico da ricoprire con promozioni dal grado inferiore.

AVVERTENZA. **— Qualora negli anni 1942, 1943 e 1944 non si possano effettuare tutte le vacanze obbligatorie stabilite dalla presente tabella per mancanza di colonnelli aventi i tre anni di anzianità di grado, le vacanze non effettuate avranno luogo nei semestri successivi in aggiunta a quelle previste per i semestri stessi, fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 11.**

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

RELAZIONE e R. DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 152.
Amnistia in favore degli allogeni dell'Alto Adige.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 15 gennaio 1942-XX, sul decreto che approva l'amnistia in favore degli allogeni dell'Alto Adige.

SIRE,

La fraternità d'armi, che suggella sui campi di battaglia la potente alleanza fra l'Italia e la Germania, suggerisce di prendere in considerazione la particolare posizione di quelle persone, di origine e di lingua tedesca, pertinenti ai Comuni della regione alto-atesina, che, pur avendo trasgredito in varia guisa i doveri relativi alla prestazione del loro servizio militare, tuttavia si trovano attualmente incorporate nelle Forze armate dello Stato germanico, nostro alleato, ed ivi combattono o hanno già combattuto durante il presente conflitto.

Oltre al reato di renitenza alla leva, l'amnistia riguarda i reati di assenza e di allontanamento dal servizio militare, ivi comprese le varie forme di diserzione, con riferimento alla nomenclatura dei reati accolta dai nuovi Codici penali militari, intendendosi incluse in tale nomenclatura anche le corrispondenti ipotesi prevedute dai Codici militari di recente abrogati. Rimangono espressamente fuori del provvedimento le sole forme di diserzione di estrema gravità.

Ragioni di equità e di opportunità hanno invece consigliato di considerare nel beneficio anche il reato di espatrio clandestino e quello di distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare, quando l'uno e l'altro siano soggettivamente connessi al fatto della renitenza o dell'abusivo allontanamento dal reparto militare.

Per i particolari motivi, che ispirano il provvedimento di clemenza, è apparso necessario prescindere dall'osservanza dell'art. 151, ultimo comma, del Codice penale comune nei riguardi dei recidivi.

Alle accennate finalità risponde il provvedimento che il Governo Fascista si onora di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze e per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In favore degli allogeni dell'Alto Adige che prestano o che, posteriormente al 1° settembre 1939-XVII, hanno prestato servizio militare nelle Forze armate della Germania, è conceduta amnistia per i seguenti reati:

a) renitenza alla leva;

b) mancanza alla chiamata;

c) mancata presentazione alla chiamata di controllo od omessa notificazione di cambiamento di residenza, da parte di militari in congedo;

d) allontanamento illecito;

e) diserzione;

f) distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare commesse in occasione di allontanamento illecito o di diserzione;

g) espatrio clandestino concorrente con uno dei reati considerati sotto le precedenti lettere da *a*) ad *e*).

Nel caso preveduto dalla lettera *e*) del comma precedente la amnistia non si applica se per il reato commesso la legge stabilisce una pena principale più grave di quella detentiva temporanea.

La recidiva non è di ostacolo all'applicazione del beneficio preveduto nel primo comma di questo articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 153.
Approvazione di un nuovo assetto organizzativo per le categorie inquadrate nella Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 1247, con il quale fu, tra l'altro, giuridicamente riconosciuta la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie aderente alla Confederazione fascista degli industriali, nonchè il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, ed i successivi con i quali rispettivamente, fu approvato e modificato lo statuto della Federazione stessa, variandone la denominazione in quella di Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello;
Vista la domanda, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto organizzativo per le categorie inquadrate nella predetta Federazione;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, concesso col Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 1247.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle seguenti Federazioni, con sede in Milano:

1) Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie;

2) Federazione nazionale fascista degli industriali del cappello;

3) Federazione nazionale fascista degli industriali della canapa, del lino e fibre affini.

E' conseguentemente modificato in tali sensi l'elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382.

Art. 3.

Sono approvati gli statuti delle tre Federazioni di cui al precedente art. 2, secondo il modello già approvato per la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello con il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, e modificato con Nostri successivi decreti, salvo per quanto concerne il testo dell'art. 23, lett. c) e dell'art. 24, 1° comma, che sono sostituiti dai seguenti:

per la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e per la Federazione nazionale fascista degli industriali della canapa, del lino e fibre affini:

Art. 23, lett. c): « elegge il presidente e quattro vice presidenti della Federazione e i membri del Consiglio; ».

Art. 24, 1° comma: « Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 40, eletti ogni tre anni dall'assemblea »;

per la Federazione nazionale fascista degli industriali del cappello:

Art. 23, lett. c): « elegge il presidente e un vice presidente della Federazione e i membri del Consiglio; ».

Art. 24, 1° comma: « Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri da 8 a 40, eletti ogni tre anni dall'assemblea. ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti delle Federazioni alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 154.

Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale fascista degli istituti finanziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, con il quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, ed i successivi Nostri decreti con i quali fuorono approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Vista la domanda, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche allo statuto della Federazione nazionale fascista degli istituti finanziari;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Federazione nazionale fascista degli istituti finanziari, nel senso che i testi dell'art. 21, 1° comma, dell'art. 23, 1° comma, e dell'art. 25 1° comma, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 21, 1° comma: « L'assemblea è formata da un rappresentante di ogni azienda associata, dai presidenti dei Sindacati interprovinciali, dai presidenti e dai membri dei Direttori dei Sindacati nazionali, dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalle Federazioni e riconosciuti a norma di legge, nonchè da un delegato di ciascun Sindacato nazionale, designato, per ogni mille dipendenti (esclusa frazione), dal Direttorio del Sindacato stesso ogni tre anni ».

Art. 23, 1° comma: « Il Consiglio è composto del presidente, del vice-presidente e di un numero di membri non inferiore a dodici e non superiore a venti, eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

Art. 25, 1° comma: « La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e da sette membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che dai presidenti dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti dalla Federazione stessa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 155.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Maria Mazzini » di Roma.

N. 155. R. decreto 19 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Maria Mazzini » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 156.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Caterina Basso per la istruzione ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Fietta del Grappa », con sede in frazione Fietta del comune di Paderno del Grappa (Treviso).

N. 156. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Caterina Basso per la istruzione ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Fietta del Grappa », con sede in frazione Fietta del comune di Paderno del Grappa (Treviso), eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Treviso in data 14 ottobre 1940-XVIII, e viene approvato lo statuto della predetta Fondazione di culto, in data 28 giugno 1941-XIX.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 157.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

N. 157. R. decreto 6 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo testo di statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, composto di numeri 19 articoli, allegato al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX, n. 158.

Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del gr. uff. avv. Giuseppe Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato.

N. 158. R. decreto 12 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene riconfermato nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il gr. uff. avv. Giuseppe Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato in rappresentanza della Avvocatura generale dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 dicembre 1941-XX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonio Deste.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Antonio Deste viene nominato componente del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonio Deste quale componente del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(1047)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 13 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, concernente norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII.

(1024)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 14 corrente, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, riguardante la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.

(1058)

MINISTERO DELLA MARINA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860, il Ministro per la marina ha trasmesso in data 2 marzo 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina.

(1025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 16.

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	194203	164,50	Benzoni Alessandrina fu Ernesto *nubile*, domiciliata in Acquate (Como).	Benzoni Alessandrina fu Ernesto *minore sotto la patria potestà della madre Butti Carlotta ved. Benzoni*, dom. a Acquate di Lecco (Como).
Cons. 3,50 % (1906)	815795	105 —	*Menditti* Raffaela fu Francesco, nubile, domiciliata a Napoli.	*Menditto* Raffaela fu Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	399116	448 —	Chianese Anna o Marianna fu Paolo moglie di Chianese *Ferdinando*, domiciliata a Napoli.	Chianese Anna o Marianna fu Paolo moglie di Chianese *Alfonso-Ferdinando*, domiciliata a Napoli.
Id.	191037	217 —	Lagorio *Giuseppe* fu Serafino, minore sotto la patria potestà della madre Lagorio Margherita di Pietro ved. Lagorio, domiciliato a Chiarette in comune di Borzonasca (Genova).	Lagorio *Abramo* fu Serafino, ecc. come contro.
Id.	191053	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	158030	7140 —	Treves *Eleonora* di Donato moglie di *Vitta* Vittorio Sacerdote fu Emanuele, dom. in Torino.	Treves *Bella-Eleonora* di Donato moglie di *Vita* Vittorio Sacerdote fu Emanuele, domiciliata in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	329175	350 —	Miele *Michelina* fu Amato ved. di Cataldo Alessandro, dom. in Andretta (Avellino).	Miele *Maria-Michela-Isabella* fu Amato, ecc., come contro.
Id.	329176	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	329314	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	329315	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	299949	70 —	Cataldo Pietro fu Alessandro, dom. ad Andretta (Avellino), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Miele *Michelina* fu Amato ved. Cataldo Alessandro.	Cataldo Pietro fu Alessandro, ecc. come contro, annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Miele *Maria-Michela-Isabella* fu Amato ved. Cataldo Alessandro.
Cons. 3,50 % (1906)	207923	70 —	Arena *Angiolina* di *Luigi*, nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).	Arena *Angela-Giorgina-Isolina* di *Giuseppe-Luigi*, nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).
Id.	242791	35 —	Arena *Isolina* di *Luigi*, nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).	Come sopra.
Id.	354901	294 —	Arena *Angela* fu *Luigi*, nubile, dom. a Saliceto (Cuneo).	Come sopra.
Id.	558177	280 —	Arena *Isolina-Angela* od *Angela Isolina* fu *Luigi* nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	422252	87,50	*Nanucci* Daria fu *Saul* in *Beccherini*, domiciliata a Scrofiano fraz. di Sinalunga (Siena), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.	*Nannucci* Daria fu *Saulle* in *Becherini* ecc. come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta-Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.
Id.	422257	87,50	Gasparri Ettore fu Davide, dom. a Scrofiano fraz. di Sinalunga (Siena), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta-Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	304821	161 —	Lattes Clotilde di Raffaele moglie di Ancona *Adolfo*, dom. in Acqui (Alessandria).	Lattes Clotilde di Raffaele moglie di Ancona *Salvador-Adolfo* dom. in Acqui (Alessandria).
Id.	757606	273 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	24539	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	38882	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	304820	546 —	Ancona *Adolfo* di Leone, dom. in Acqui (Alessandria).	Ancona *Salvador-Adolfo* di Leone, dom. in Acqui (Alessandria).
P. N. 5%	31824	50 —	De Biase Rosina di *Antonio* moglie di Caianiello Michele di Natale, dom. in Marano (Napoli), vincolata come parte di dote costituita alla titolare dal padre con patto di riversibilità.	De Biase Rosina di *Pasquale Antonio*, moglie di Caianello Michele di Natale dom. in Marano (Napoli), vincolata come contro.
P. R. 3,50%	153589	721 —	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria podestà della madre Ricardi Ortensia Maddalena ved. *Krum*, dom. in Torino, con usufrutto a Ricardi Ortensia Maddalena di *Guglielmo Antonio Caterino* ved. di *Krum* Pietro o Pierino.	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre Ricardi Ortensia Maddalena ved. *Krumm*, dom. in Torino con usufrutto a Ricardi Ortensia Maddalena di *Antonio* ved. di *Krumm* Pietro o Pierino.
Id.	153590	507,50	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, ecc. come sopra, dom. a Torino.	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino ecc. come sopra, dom. a Torino.
Cons. 3,50%	794869	315 —	Krumm Anna Maria fu *Pierino*, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi* Ortensia Maddalena ved. *Krum*, dom. a Torino, con usufrutto a *Riccardi* Ortensia Maddalena di *Guglielmo*, ved. Krumm. dom a Torino.	Krumm Anna Maria fu *Pietro* o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre *Ricardi* Ortensia Maddalena ved. *Krumm* dom. a Torino, con usufrutto a *Ricardi* Ortensia Maddalena di *Antonio* ved. Krumm, dom. a Torino.
Rend. 5 %	111967	675 —	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Guglielmo*, ved. *Krum*, con usufrutto a *Riccardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Guglielmo* ved. *Krum*.	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre *Ricardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Antonio* ved. *Krumm*, con usufrutto a *Ricardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Antonio* ved. *Krumm*.
P. R. 3,50%	846	14 —	*Tronfo* Domenico fu Francesco, dom. a Tropea (Catanzaro).	*Tranfo* Domenico fu Francesco, dom. a Tropea (Catanzaro).
Cons. 3,50 % (1906)	516521	245 —	Cairella *Giovannina* di Luigi, moglie di Severino Luigi fu Antonio, dom. a Pescolamazza (Benevento), con vincolo dotale.	Cairella *Anna-Maria-Giovanna* di Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50% (1934)	135544	1750 —	Cuaz *Evaristo* fu *Ferdinando* dom. a Verres (Torino).	Cuaz *Giuseppe Evaristo* fu *Luigi Ferdinando*, dom. a Verres (Torino).
Id.	135545	1750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135546	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135542	1750 —	Artari Maria fu Augusto moglie di Cuaz *Evaristo* dom. a Verres (Torino).	Artari Maria fu Augusto moglie di Cuaz *Giuseppe Evaristo*, dom. a Verres (Torino).
Id.	135543	364 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	794203	980 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	801836	175 —	Artari Maria Catterina Isabella di Augusto, moglie di Cuaz *Evaristo*, dom. in Aosta (Torino).	Artari Maria Catterina Isabella di Augusto, moglie di Cuaz *Giuseppe Evaristo*, dom. in Aosta (Torino).
Id.	258721	231 —	Prandi *Angela* di Giacinto, moglie di Ciravegna Carlo dom. ad Altare (Genova), vincolata per dote della titolare.	Prandi *Vincenzina-Teresina-Angela* di Giacinto, ecc. come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita %	173931	1405 —	Bagnasco *Mario* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rubino Anna fu Candido ved. Bagnasco, dom. a Cengio (Savona).	Bagnasco *Angelo Mario* fu Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	490341	1302 —	Bagnasco *Angelo* fu Luigi, ecc. come sopra.	Bagnasco *Angelo Mario* fu Luigi, ecc. come sopra.
B. T. 1949 Serie A	1612	Cap. nom. 62500 —	Bagnasco *Mario* fu Luigi, ecc. come sopra.	Bagnasco *Angelo Mario* fu Luigi, ecc. come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	516079	66,50	Gandolfo Maria Laura di Luigi moglie di *Giuseppe* Pochini, dom. a Casarza Ligure (Genova), vincolata per dote della titolare.	Gandolfo Maria Laura di Luigi moglie di Pochini *Domenico Giuseppe vulgo Giuseppe*, ecc. come contro.
P. R. 3,50%	122067	385 —	Bertelli Laura fu Giacomo Carlo minore sotto la patria potestà della madre Manera *Bice* di Valente ved. Bertelli Giacomo Carlo, dom. a Vicenza.	Bertelli Laura fu Giacomo Carlo minore sotto la patria potestà della madre Manera *Beatrice* di Valente ved. Bertelli Giacomo Carlo, dom. a Vicenza.
Id.	199865	133 —	Bertelli Laura fu *Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Manera Beatrice ved. Bertelli, dom. a Vicenza.	Bertelli Laura fu *Giacomo Carlo* minore, ecc., come contro.
Id.	310547	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213906	87,50	Bertelli Laura fu *Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Manera *Bice* di Valente ved. di Bertelli *Carlo*, dom. a Vicenza.	Bertelli Laura fu *Giacomo Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Manera *Beatrice* di Valente, ved. di Bertelli *Giacomo Carlo*, dom. a Vicenza.
B. T. 1949 Serie E	1	Cap. nom. 4000 —	Bavastro Giacomo fu *Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino, ved. di Bavastro *Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia (Genova).	Bavastro Giacomo fu *Tomaso Giovanni*, ecc. come contro, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino, ved. di Bavastro *Tomaso Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia (Genova).
Cons. 3,50 %	815782	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	349582	248,50	Bavastro Santino fu *Giovanni*, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Bavastro Santino fu *Tomaso Giovanni*, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	349581	420 —	Bavastro Teresa Rosalia fu *Giovanni*, moglie di Aletti Giuseppe Pompeo, dom. a Genova, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino ved. di Bavastro *Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia.	Bavastro Teresa Rosalia fu *Tomaso Giovanni*, ecc. come contro, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino ved. di Bavastro *Tomaso Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia.
P. R. 3,50% (1934)	70655	815,50	*Garbo* Anna fu Giuseppe moglie di Garbo Salvatore, dom. in Cefalù (Palermo).	*Cicero* Anna fu Giuseppe, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

(486)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1942-XX, recante il bollettino della 32ª estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto — categoria I — alla pag. 2, colonna prima, in luogo di *00841* e *00881* leggasi rispettivamente: *100841* e *100881*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1942-XX, recante il bollettino della estrazione delle azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato, alla pag. 2 — obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria — colonna quarta, in luogo di *1 301* leggasi *12301*, ed alla colonna sesta in luogo di *0117* leggasi *20117*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 marzo 1942-XX - N. 47

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7965	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,45
Id. 3,50 % (1902)	77,875
Id. 3 % lordo	56,725
Id. 5 % (1935)	93,975
Redimibile 3,50 % (1934)	76,225
Id. 5 % (1936)	95,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,675
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,575
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	47,45
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,25
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,075

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle placche accumulatori

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 265-1442 del 4 marzo corrente ha stabilito, come appresso, i prezzi al detentore dei seguenti materiali:

Placche accumulatori di batterie auto, L. 210 al q.le;
Placche accumulatori di batterie stazionarie, L. 260 al q.le;
Cassette accumulatori fuori uso complete, L. 150 al q.le.

(1059)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Estensione della classifica in 3ª categoria delle opere idrauliche di un ulteriore tratto del fiume Aniene e di quelle del torrente Fiumicino.

Con R. decreto 26 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1942-XX, al registro 4, foglio 166, la classifica in 3ª categoria delle opere idrauliche del fiume Aniene, è stata estesa a quelle di un ulteriore tratto dello stesso fiume da Mandela fino al bivio per S. Polo, nonchè a quelle del torrente Fiumicino dalla sua confluenza col fosso Pradatelle fino al suo sbocco nell'Aniene; opere interessanti i beni compresi nel perimetro indicato nella corografia allegata al decreto stesso.

(1060)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle budella, destinate all'industria salumiera

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato i prezzi delle budella, destinate all'industria salumiera, come dalle tabelle allegate.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

TABELLA *A*.

Prezzi franco stabilimento macellazione, compresa la prima lavorazione nello stabilimento di macellazione (distacco a regola d'arte dalla massa di grasso, svuotatura), atta al trasporto.

1. Budella di bovini adulti (bue, vacca, toro, manzi, vitelloni:
corpo intiero (intestino retto, intestino tenue, intestino cieco, vescica, L. 40;
2. Budella di vitello:
vescica e pelletta (stomaco), L. 10;
3. Budella di maiale:
corpo intiero (crespone, sottocrespone, filzette, culare, intestino cieco, budellina), L. 17;
4. Esofaghi, l'uno L. 0,75;
5. Budella di montone:
corpo intiero, L. 6;
6. Budella di cavallo:
corpo intiero, L. 38,90.

TABELLA *B*.

Prezzi per merce lavorata, nuda, franco stabilimento di produzione.

1. Budella di bovino:
dritti medi, L. 2,30 il metro;
dritti grandi, L. 3,10 il metro;
torti stretti e medi, L. 0,70 il metro;
torti larghi (mm. 39/42), L. 0.85 al metro;
torti stralarghi (oltre mm. 42), L. 1,10;
bondiana (intestino cieco), L. 3 l'una;
vescica, L. 1,20 l'una.
2. Budella di vitello:
vescica, L. 1 l'una;
pelletta (stomaco), L. 11,10 l'una.
3. Budella di maiale:
crespone (circa cm. 80), L. 3,50 l'uno;
sottocrespone (circa cm. 80), L. 3 l'uno;
filzette, L. 2,65 l'uno;
culare (circa cm. 100), L. 5 l'uno;
muletta (intestino cieco), L. 1,25 l'uno;
budellina, L. 0,50 il metro.
4. Esofaghi: L. 1 l'uno.
5. Budella di montone:
calibro inferiore a mm. 20, L. 0,25 il metro;
calibro da mm. 20/22, L. 0,45 il metro;
calibro oltre mm. 22, L. 0,60 il metro.
6. Budella di cavallo:
calibro mm. 45/55, L. 2,20 il metro;
calibro mm. 55/65, L. 3,10 il metro;
calibro mm. 65 oltre, L. 3,40 il metro.

(1036)

Comunicato relativo ai prezzi per la campagna olearia 1941-42 delle sanse vergini di oliva con caratteristiche di resa ed acidità diverse da quelle base di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1941-XX.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1941-XX, ha fissato per la campagna olearia 1941-42 i prezzi delle sanse vergini di oliva con caratteristiche di resa ed acidità diverse da quelle base di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale citato.

Detti prezzi risultano dall'allegata tabella.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

COSTO DELLE SANSE DI OLIVA

ACIDITÀ	RESA PERCENTUALE IN OLIO									
	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %
7° . . .	19,78	30,94	42,10	53,26	64,42	75,58	86,74	97,90	109,06	120,22
8° . . .	19,54	30,62	41,70	52,78	63,86	74,94	86,02	97,10	108,18	119,26
9° . . .	19,30	30,30	41,30	52,30	63,30	74,30	85,30	96,30	107,30	118,30
10° . . .	19,06	29,98	40,90	51,82	62,74	73,66	84,58	95,50	106,42	117,34
11° . . .	18,79	29,62	40,45	51,28	62,11	72,94	83,77	94,60	105,43	116,26
12° . . .	18,55	29,30	40,05	50,80	61,55	72,30	83,03	93,80	104,55	115,30
13° . . .	18,31	28,98	39,65	50,32	60,99	71,66	82,35	93 —	103,67	114,34
14° . . .	18,07	28,66	39,25	49,84	60,43	71,02	81,61	92,20	102,79	113,38
15° . . .	17,83	28,24	38,85	49,36	59,87	70,38	80,89	91,40	101,91	112,42
16° . . .	17,59	28,02	38,45	48,88	59,31	69,74	80,17	90,60	101,03	111,46
17° . . .	17,32	27,66	38 —	48,34	58,68	69,02	79,36	89,70	100,04	110,38
18° . . .	17,08	27,34	37,60	47,86	58,12	68,38	78,64	88,90	99,16	109,42
19° . . .	16,84	27,02	37,20	47,38	57,56	67,74	77,92	88,10	98,28	108,46
20° . . .	16,60	26,70	36,80	46,90	57 —	67,10	77,20	87,30	97,40	107,50
21° . . .	16,36	26,38	36,40	46,42	56,44	66,46	76,48	86,50	96,52	106,54
22° . . .	16,12	26,06	36 —	45,94	55,88	65,82	75,76	85,70	95,64	105,58
23° . . .	15,88	25,74	35,60	45,46	55,32	65,18	75,04	84,90	94,76	104,62
24° . . .	15,61	25,38	35,15	44,92	54,69	64,46	74,23	84 —	93,77	103,54
25° . . .	15,37	25,06	34,75	44,44	54,13	63,82	73,51	83,20	92,89	102,58
26° . . .	15,13	24,74	34,35	43,96	53,57	63,18	72,79	82,40	92,01	101,62
27° . . .	14,89	24,42	33,95	43,48	53,01	62,54	72,07	81,60	91,13	100,66
28° . . .	14,65	24,10	33,55	43 —	52,45	61,90	71,35	80,80	90,25	99,70
29° . . .	14,41	23,78	33,15	42,52	51,89	61,26	70,63	80 —	89,37	93,74
30° . . .	14,14	23,42	32,70	41,98	51,26	60,54	69,82	79,10	88,38	97,66

(1035)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine della Regia accademia di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;
Visto il R. decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1745;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica. Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 518,24 diminuito e aumentato a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Coloro che provengano da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - div. V), non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita in data posteriore al 30 marzo 1939-XVII, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 21 e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà esserre comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario dei Fasci italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario di uno dei Vice segretari dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I concorrenti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al P. N. F. Detti concorrenti potranno conseguire l'eventuale nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione di aver ottenuta l'iscrizione al Partito stesso. Nel caso contrario s'intendono senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

10) fotografia recente del concorrente, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciata da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne la dichiarazione nella domanda;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

12) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi dai concorrenti coniugati dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera o, nell'affermativa se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi in aggiunta al documento di cui al n. 11;

14) dichiarazione, su carta semplice, nella quale il concorrente sotto la sua personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9, e 11, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con

regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici.

Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle arti — divisione V) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre Amministrazioni dello Stato e ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

3) nozioni di geografia, fisica e politica, d'Italia e delle sue colonie;

4) nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2.

I candidati ammessi alle prove orali dovranno dimostrare di sapere correttemente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. I concorrenti saranno avvisati a domicilio.

Art. 8.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1031)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.